

- a modificare la costituzione dello stabilimento di Cremona, ferma restando la capacità lavorativa già concessa;
- a modificare il tracciato e ad elevare la portata dell'oleodotto collegante lo stabilimento di Cremona con il predetto deposito di oli minerali della Soc. PETROL PEGLI, ora della Soc. SNAM;
- a modificare la portata dell'oleodotto collegante lo stabilimento di Cremona con il predetto deposito di oli minerali della Soc. PETROL PEGLI, ora della Soc. SNAM;

VISTI il D.M. n. 8602 in data 19 giugno 1967 e n. 9300 in data 8 maggio 1969, con i quali la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata;

in data 4 agosto 1962, e n. 6258 in data 20 giugno 1963, con i quali è stata accordata alla Soc. AMOCO ITALIA la concessione di modificare la costituzione dello stabilimento di Cremona, al fine di elevare la capacità lavorativa a torni 3.000.000, annue di petrolio greggio, oltre al 30 % di riserva, nonché l'autorizzazione a collegare lo stabilimento stesso con il deposito costiero della Soc. PETROL PEGLI in Genova-Pegli, mediante l'installazione di un oleodotto destinato al trasferimento di petrolio greggio;

VISTI il D.M. n. 5349 in data 2 dicembre 1961, n. 5684 in data 4 agosto 1962, e n. 6258 in data 20 giugno 1963, con i quali è stata accordata alla Soc. AMOCO ITALIA la concessione di modificare la costituzione dello stabilimento di Cremona, al fine di elevare la capacità lavorativa a torni 3.000.000, annue di petrolio greggio, oltre al 30 % di riserva, nonché l'autorizzazione a collegare lo stabilimento stesso con il deposito costiero della Soc. PETROL PEGLI in Genova-Pegli, mediante l'installazione di un oleodotto destinato al trasferimento di petrolio greggio;

VISTA la Legge 10 marzo 1986, n. 61;


VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

del Presidente del Consiglio dei Ministri

S. Ministerio



14643

*Ministero del Tesoro e delle Finanze
Dipartimento Economico e delle Risorse Finanziarie
D. G. U. D. C. - Roma*

- a collegare lo stabilimento di Cremona, mediante opportune tubazioni con i seguenti impianti:

- deposito di oli minerali della Soc. A. Bortolotti e C. in Cremona

- deposito di oli minerali delle medesima Soc. AMOCO ITALIA in Cremona

- deposito terminale di Cremona dell'oleodotto Piacenza Cremona dell'ENEL


VISTO II D.M. n. 9926 in data 22 giugno 1971, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a collegare lo stabilimento di Cremona con la centrale termoelettrica dell'Enel di Tavazzano (Milano) mediante l'installazione di un oleodotto del diametro di 6 pollici, destinato al trasferimento di oli minerali non raffinati (d. p. l. 71)

VISTO II D.M. n. 10256 in data 14 marzo 1972, con il quale è stata accordata alla Soc. AMOCO ITALIA la concessione di trasferire nel proprio stabilimento di Cremona, tonnellate annue 5.000.000. di petrolio greggio

VISTO II D.M. n. 10661 in data 30 maggio 1974, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a collegare lo stabilimento di Cremona con la centrale termoelettrica dell'ENEL di Ostiglia (provincia di Mantova), mediante la installazione di un oleodotto del diametro di 12 pollici e della lunghezza di 100 km. circa, destinato al trasferimento di oli combustibili e detta centrale termoelettrica

VISTO II D.M. n. 11286 in data 1° aprile 1977 con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a ricevere petrolio greggio nel proprio stabilimento di Cremona tramite il tronco di oleodotto Bertanico-Cremona della Soc. SNAM, prolungamento dell'esistente oleodotto SNAM Ferrera Erbogno-Bertanico, ed a collegare, all'inter-no dello stabilimento stesso il terminale di detto tronco di oleodotto con gli esistenti serbatoi di stoccaggio

VISTO II D.M. n. 11602 in data 10 luglio 1978, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata ad utilizzare l'oleodotto da 12/14 pollici che collega la raffineria di Cremona al deposito di oli minerali della Soc. SNAM, sito in Genova-Pegli, per il trasferimento di prodotti finiti dello stabilimento di Cremona al deposito di oli minerali della Soc. SNAM di Genova-Pegli, anziché per il trasporto di



greggio dal suddetto deposito allo stabilimento)



VISTO il D.M. n. 11747 in data 20 marzo 1979, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata a realizzare il collegamento tra il proprio oleodotto dal diametro di 6 pollici, che collega la raffineria AMOCO di Cremona con la Centrale ENEL di Taverzano, e l'oleodotto del diametro di 8 pollici che collega il deposito della S.p.A. CONTINENTALE ITALIANA di Lecchiarola e la suddetta centrale ENEL di Taverzano, per il trasferimento di prodotti finiti;

VISTO il D.M. n. 12129 in data 28 ottobre 1980, con il quale la Soc. AMOCO è stata autorizzata a prolungare l'oleodotto che collega lo stabilimento di Cremona al deposito della centrale termoelettrica dell'ENEL in Ostiglia (Mantova), fino alla centrale termoelettrica dell'ENEL in Sermede (Mantova), mediante un nuovo tratto di tubazione del diametro di 12 pollici e della lunghezza di 12 km. circa;

VISTO il D.M. n. 12644 in data 4 agosto 1982 con il quale la Società AMOCO ITALIA è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento di Cremona, un impianto di vibreaking della capacità di trattamento di 1.600.000. tonnellate annue di residuo di prima distillazione;

VISTO il D.M. n. 12733 del 29 novembre 1982, con il quale la Soc. AMOCO ITALIA è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento di Cremona, n. 1 serbatoio da mc. 50.000 per olio combustibile e n. 1 serbatoio serbico da mc. 1.600 per g.p.l.1.

VISTO il D.M. n. 13315 del 15 settembre 1984, con il quale è stata intestata a nome della TAMOIL ITALIA S.p.A. la concessione reattiva all'esercizio dello stabilimento per il trattamento industriale del petrolio greggio sito in Cremona, già accordata alla S.p.A. AMOCO ITALIA con il D.M. n. 5086 del 6 luglio 1967;

VISTA la domanda in data 18 dicembre 1985, confermata con la nota pervenuta al Ministero dell'Industria in data 2 gennaio 1987, con la quale la Società TAMOIL ITALIA ha chiesto il rinnovo ventennale della concessione per l'esercizio della raffineria in Cremona;

VISTA la nota n. 25990 del 10 settembre 1987 con la quale l'Amministrazione Comunale di Cremona ha comunicato il proprio nulla osta all'accoglimento dell'istanza suddetta;

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8
Ministero dell'Industria del Commercio e delle Attività Industriali
D. S. P. A.

Ministero del Commercio e dell'Industria
Ministero delle Finanze
Decreto

Muo

PER COPIA CONFORME



f.to BATTAGLIA
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

F.to DE LUCA
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Roma, 20 OTT. 1988

ART. 2 - Restano confermate le altre clausole e condizioni contenute nei decreti interministeriali citati nelle premesse, nonché quelle imposte dal R.D.L. 2 novembre 1973, n. 1741, e del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1974, n. 1303.

ART. 1 - E' prorogata fino al 10 aprile 2008 la concessione, già accordata con il D.M. n. 10256 del 14 marzo 1972 alla S.p.A. AMOCO ITALIA, ora S.p.A. TAMOIL ITALIA, relativa all'esercizio dello stabilimento per il trattamento industriale del petrolio greggio, situate in Cremona.

DECRETA :

VISTA la deliberazione n. 25249 del 27 ottobre 1987 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda di cui sopra;
SENTITA la Commissione Interministeriale per la disciplina petrolifera;
RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza,

